

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Donne TerreMutate

Art. 1. Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

1.1 È costituita, nel numero minimo dei soci/socie previsto dalla legge, con sede in L'Aquila, quale Ente del terzo settore, l'associazione denominata "Donne TerreMutate - APS" in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo e dovrà essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

1.2. L'associazione "Donne TerreMutate - APS", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Art. 2 Finalità e attività

2.1. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via esclusiva o principale in favore delle proprie associate, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5

D.lgs. 117/2017 lettere i) v) w) del Codice del Terzo

Settore che si riportano integralmente:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti delle consumatrici e dei consumatori e delle/degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione ha come riferimento la Carta degli intenti "verso una Casa delle Donne a L'Aquila", allegata all'atto costitutivo e sottoscritta, in data 13 marzo 2013, da ASSOCIAZIONE BIBLIOTECA DELLE DONNE "MELUSINE", CENTRO ANTI-VIOLENZA PER LE DONNE L'Aquila, DONNE IN NERO L'Aquila, RIVISTA LEGGENDARIA, CIRCOLO ARCI QUERENCIA, ARTISTI AQUILANI ONLUS, COORDINAMENTO DONNE SPI CGIL e RETE DONNE

CGIL provincia L'Aquila, associazioni e gruppi che hanno costituito nell'ottobre 2010 il Comitato Donne TerreMutate per (verso) la Casa delle Donne a L'Aquila.

Gli scopi e il contenuto della Carta degli intenti devono considerarsi parte integrante del presente statuto per quanto riguarda le finalità in essa dichiarate.

In particolare persegue le seguenti finalità

- dare visibilità alla produzione culturale e politica delle donne, conservare la memoria e la conoscenza storica dei percorsi di emancipazione e liberazione delle donne;
- dare cittadinanza e riconoscibilità al pensiero e alla pratica delle donne;
- intensificare le relazioni politiche e personali tra le donne di L'Aquila, dell'Italia e del Mondo e le associazioni femminili e femministe, le cui finalità siano la libertà, il benessere delle donne e il diritto all'autodeterminazione sul proprio corpo e sulla propria vita;
- valorizzare i talenti delle donne che, in tutti i campi delle arti e dei saperi, hanno meritato e meritano un riconoscimento adeguato.
- contrastare la cultura patriarcale produttrice di violenza e militarizzazione della società;
- promuovere iniziative politiche e culturali volte a contrastare atteggiamenti omofobici e comunque discriminatori verso le persone di diversa identità e

orientamento sessuale;

- contrastare ogni forma di discriminazione e promuovere le pari opportunità in ogni ambito.

2.2. L'Associazione realizza i suddetti scopi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, con le seguenti attività:

- gestione della Casa delle donne dell'Aquila come un luogo di riferimento della vita associativa, luogo di cultura, di ricerca, di servizio, di agio, aperto alle donne di ogni provenienza, appartenenza politica o religiosa, collocazione sociale;

- organizzazione e promozione di convegni, tavoli di lavoro, seminari, spettacoli, feste, concerti, mostre e altre iniziative artistiche, culturali e ricreative su tematiche femminili;

- attivazione di gruppi di lavoro e di studio in una prospettiva di genere;

- pubblicazione di notiziari, cartacei e/o digitali, su temi inerenti le attività dell'Associazione;

- progettazione in collaborazione con altre associazioni di attività educative e formative rivolte in particolare alle giovani generazioni sui temi della memoria, della libertà, dei diritti umani, della legalità, della parità;

- progettazione con le donne migranti, rifugiate e profughe, di attività di sostegno, promozione sociale e integrazione;

- partecipazione a reti nazionali e internazionali.

2.3. Per lo svolgimento delle predette attività

l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato delle proprie associate/associati o delle socie/soci degli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

2.4. L'Associazione potrà assumere lavoratrici dipendenti o

avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra

natura anche delle proprie associate/associati, fatto

comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 5 D. Lgs.

117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello

svolgimento delle attività di interesse generale e al

perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero delle

lavoratrici impiegate nell'attività non può essere superiore

al 50% del numero delle volontarie o al 5% del numero delle

associate.

2.5. Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione

potrà:

- sottoscrivere gli accordi necessari a garantire il

finanziamento e la funzionalità sia dell'Associazione che

della Casa delle donne e favorirne lo sviluppo;

- compiere tutti gli atti necessari a concludere ogni

operazione di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria
nessuna esclusa;

- svolgere qualunque attività connessa e affine agli scopi
stessi;

2.6 L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità,
potrà per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare
accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.

2.7. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione
potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle
d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a
queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con
apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio
Direttivo con apposita delibera.

Art. 3 Le socie/I soci

Possono aderire all'Associazione:

- le persone, senza alcuna discriminazione, che,
condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi
personalmente per il raggiungimento delle finalità previste
dal presente Statuto;

- associazioni femminili e femministe di promozione sociale
le cui finalità statutarie non siano in contrasto col
presente statuto e che ne condividano gli scopi associativi;

- altre associazioni femminili e femministe del terzo
settore o senza scopo di lucro le cui finalità statutarie

non siano in contrasto col presente statuto e che ne condividano gli scopi associativi, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Art. 4 Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

4.1 Sono socie/soci coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione in qualità di socie fondatrici e, in qualità di soci ordinari, coloro la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo dichiarando di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi sociali. Per le associazioni è necessario presentare lo statuto o una scheda che ne indichi le finalità e gli scopi. L'iscrizione è deliberata dal Consiglio Direttivo. La deliberazione è comunicata all'associata/associato e annotata sul libro delle associate/associati. In caso di rigetto della domanda, questa deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni all'interessata. L'aspirante associato/a può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. Per iscriversi all'Associazione è necessario avere compiuto i sedici anni

di età.

4.2 Il Consiglio Direttivo può nominare socie onorarie/soci onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.

4.3 La qualifica di Socia/socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione e decesso.

Le dimissioni da Socia/socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo ai soci/socie le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione. L'espulsione è prevista per gravi fatti a carico dei soci, quando il Socio/Socia non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda morosa o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dall'Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al Socio/Socia interessato/a. Contro il suddetto provvedimento la Socia/Socio interessata/o può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento, il quale deve

contenere le motivazioni per le quali sia stato deliberato.

4.4 La perdita per qualsiasi caso, della qualità di

Socia/Socio non dà diritto alla restituzione di quanto

versato all'Associazione. Il decesso della Socia/Socio non

conferisce agli eredi, alcun diritto nell'ambito

associativo.

Art. 5 Diritti e doveri delle socie/soci

5.1 Tutte le socie/soci hanno parità di diritti e doveri e

il loro numero è illimitato.

5.2 Le socie/soci hanno diritto a:

- eleggere ed essere eletti componenti degli Organismi

Dirigenti, se maggiorenni;

- esaminare i libri sociali;

- essere informate/i e accedere ai documenti e agli atti

dell'Associazione;

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a

tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse

dalla stessa;

- proporre progetti e iniziative da sottoporre al Consiglio

Direttivo;

- partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento

della quota associativa annuale, votare direttamente;

- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di

attività con cui l'Associazione intende attuare gli scopi

sociali;

- discutere e approvare i rendiconti economici;
- essere rimborsate/i delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione dei bilanci;
- dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

5.3 Le socie/i soci sono tenuti a:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi associativi, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- versare regolarmente la quota associativa annuale;
- svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

5.4 Le socie/i soci contribuiscono alle spese annuali dell'Associazione attraverso il versamento della quota associativa; il contributo a carico delle socie/soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea.

5.5 Il contributo è annuale, non è trasferibile, né rivalutabile; non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socia/socio e deve

essere versato entro l'anno sociale.

5.6 L'associato/a volontario/a svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato/a volontario/a è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato/a volontario/a non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Alle associate/i volontarie/volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 6 Organi dell'associazione

6.1 Sono organi sociali:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Comitato di presidenza.

6.2 Possono inoltre essere costituiti i seguenti Organi:

- di Controllo e di Revisione Legale dei conti;
- il Comitato Scientifico.

6.3 Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite e

hanno durata di 3 (tre) anni.

6.4 Alle socie ed ai soci che ricoprono cariche associative spetta il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

Art. 7 Assemblea delle socie/dei soci

7.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i Soci/socie per le quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria e Straordinaria. Hanno diritto di voto tutte le socie ed i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, purché in regola con il pagamento delle quote associative qualunque sia il valore del contributo versato; a ciascuna Socia/socio spetta un solo voto.

Alle Associazioni del terzo settore é attribuito un voto, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 24 comma 2 del Dlgs. 117/2017 s.m.i..

Secondo quanto previsto dall'art. 8 secondo comma delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile il presente statuto non vieta in Assemblea l'uso del voto per delega al quale, qualora necessario, verrà fatto ricorso, purché il suo concreto esercizio non si ponga in contrasto con i principi di democraticità, uniformità, ed effettività del rapporto associativo. E' ammesso pertanto l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro

Socio/socia. Ogni Socio/socia può avere più di una delega (max tre) e comunque nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 24 comma 3 del Dlgs. 117/2017 s.m.i..

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto. Possono avvenire a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza delle presenti/dei presenti.

Le votazioni che riguardano l'elezione delle cariche direttive avvengono a scrutinio segreto. Per le elezioni degli organi sociali, nei verbali dovranno essere riportati il numero delle votanti/dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche.

7.2 L'Assemblea è convocata dal Comitato di Presidenza in via ordinaria almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'Associazione.

7.3 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) del Consiglio Direttivo o di 1/10 (un decimo) delle socie/dei soci purché in regola con il pagamento delle quote associative. In detti casi la convocazione deve avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

7.4 L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- deliberare in merito al preventivo economico-finanziario

per l'anno successivo e al rendiconto economico-finanziario dell'anno precedente;

- esaminare le questioni sollevate dalle richiedenti/dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare le componenti/i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare il Comitato Scientifico costituito;
- eleggere e revocare le componenti/i componenti dell'organo di controllo e del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti
- deliberare sulla responsabilità delle componenti/i componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare su eventuali ricorsi da parte di soci espulsi o aspiranti socie/soci;
- deliberare, in merito agli indirizzi, il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- approvare il regolamento e il programma annuale della Casa delle donne predisposti dal Consiglio Direttivo;
- fissare l'ammontare del contributo associativo.

7.5 L'Assemblea Straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di trasformazione, fusione, scioglimento e liquidazione

dell'Associazione.

7.6 L'Assemblea è convocata dalla Presidente, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico (e-mail) che certifichi la ricezione della comunicazione da parte delle destinatarie/dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza. In caso di urgenze straordinarie l'assemblea potrà essere convocata almeno 48 prima della riunione.

7.7 L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso in cui il numero delle socie/dei soci diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

7.8 L'Assemblea Ordinaria, presieduta dalla/dal Presidente del Consiglio Direttivo in apertura di seduta elegge, su proposta della stessa, una segretaria/un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con la/il Presidente.

7.9 In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più una delle socie/dei soci presenti in proprio o per delega.

7.10 In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci. La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei voti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, le amministratrici/gli amministratori non hanno diritto di voto.

7.11 L'Assemblea Straordinaria è presieduta da una/un Presidente eletta dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, la/il quale nomina tra i Soci una/un Segretaria/o verbalizzante. Per modificare lo Statuto l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ delle associate e delibera con la maggioranza del 50% delle presenti e rappresentate. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ delle/degli associate/associati.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria delibera validamente qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei $\frac{2}{3}$ dei presenti.

7.12 Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione per 7 (sette) giorni all'albo della sede

del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee delle socie. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutte le socie/i soci.

7.13 E' possibile l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero in videoconferenza, purché sia possibile verificare il numero legale della stessa e l'identità delle/degli associati/e che partecipano e votano e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

Art. 8 Consiglio Direttivo

8.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo che governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il potere di rappresentanza attribuito alle amministratrici/agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi erano a conoscenza. E' composto da un minimo di 7 (sette) fino a un massimo di 15 (quindici) Consiglieri/consiglieri, elette dall'Assemblea tra i propri socie/soci comunque in numero dispari; il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e le/i sue/suoi componenti sono eleggibili per non più di due mandati

consecutivi.

8.2 Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge tra le proprie componenti/i propri componenti il Comitato di Presidenza composto da tre socie/soci, una/uno delle/dei quali assumerà il ruolo di Presidente nonché di legale rappresentante dell'Associazione.

8.3 Il Consiglio può, inoltre, distribuire tra le/i proprie/propri componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

8.4 Le/i componenti del Consiglio sono tenuti/i a partecipare attivamente a tutte le riunioni. La/il componente che ingiustificatamente non si presenti a tre riunioni consecutive decade. Decade comunque la/il componente che senza un serio motivo manchi per sei mesi consecutivi ai lavori del Consiglio.

8.5 In caso di decadenza o dimissioni di una/un componente del Consiglio Direttivo, questa/o potrà essere sostituita per cooptazione. La/il componente decaduta/o o dimissionaria/o è sostituita/o, ove esista, dalla/dal socia/socio risultata prima delle/dei non elette/i. Tuttavia il numero delle/dei componenti cooptate non potrà essere superiore a un terzo delle/dei componenti complessive/i del Consiglio. Le eventuali cooptazioni dovranno essere approvate e ratificate nella prima seduta utile dell'Assemblea delle/dei socie/soci. Ove decada la

maggioranza del Consiglio si provvederà alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

8.6 Il Consiglio è convocato dal Comitato di Presidenza:

- almeno tre volte l'anno mediante avviso di convocazione, contenente il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno, da inviare alle/ai Consigliere/i almeno 7 (sette) giorni prima della riunione;
- in casi di urgenze particolari può essere convocato almeno 24 ore prima;
- in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno un terzo delle/dei componenti.

8.7 Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza delle/dei sue/suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti delle/dei presenti.

8.8 Alle sedute del Consiglio possono assistere senza diritto di voto le/i socie/soci interessate/i.

8.9 Deve essere redatto apposito verbale delle deliberazioni del Consiglio a cura della Segretaria, che firma insieme alla Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione delle/dei socie/soci che richiedano di consultarlo.

8.10 Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Compie tutti gli atti che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

In particolare, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
 - eleggere il Comitato di Presidenza;
 - nominare la/il Segretaria/o e la/il Tesoriera/o o la/il Segretaria/o- Tesoriera/o;
 - esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
 - formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta;
 - deliberare circa l'ammissione e decadenza delle/dei socie/soci e tenere aggiornato il libro delle/dei socie/soci;
 - redigere il regolamento e il programma annuale della Casa delle donne da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
- presentare all'Assemblea una relazione annuale dell'Associazione sull'attività svolta;
- deliberare in merito alle eventuali esclusioni delle/dei socie/soci.

Art. 9 Comitato di Presidenza

9.1 Il Comitato di Presidenza è un organo collegiale eletto dal Consiglio Direttivo tra le/i proprie/propri componenti, a maggioranza di voti. Dura in carica tre anni

Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e può essere eletto per non più di due mandati consecutivi. Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Comitato, nella persona della Presidente, convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo e del nuovo Comitato di Presidenza.

9.2 Il Comitato di Presidenza è costituito da 3 (tre) socie/soci, le/i quali scelgono al loro interno la/il Presidente che ha la firma e la rappresentanza legale nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio, e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno con facoltà di delega alle altre due componenti. La/il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Le/I Vice Presidenti sostituiscono la Presidente in ogni sua

attribuzione ogniqualvolta questa sia impossibilitata nell'esercizio delle sue funzioni.

9.3 Il Comitato di Presidenza convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

9.4 Il Comitato di Presidenza rappresenta l'Associazione insieme al Consiglio Direttivo e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa.

9.5 Il Comitato di Presidenza è autorizzato, nella persona della/del Componente Legale rappresentante, a stipulare accordi e convenzioni con Pubbliche Amministrazioni, enti e privati, rilasciando delibere e quietanze. In caso di necessità o urgenza il Comitato assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 10 Comitato Scientifico

10.1 L'Assemblea può eleggere un Comitato Scientifico che, grazie alle competenze presenti tra le/i sue/suoi componenti, scelte/i anche tra le/i non socie/soci, garantisce il valore culturale, la serietà e correttezza delle iniziative promosse, condivise o sostenute dalla Casa delle Donne.

10.2 In qualità di organo consultivo nell'ambito del perseguimento degli obiettivi propri dell'Associazione, svolge le seguenti funzioni:

- stimola le attività dell'Associazione volte al raggiungimento degli scopi sociali;
- predispone pareri scientifici e professionali rispetto alle attività dell'Associazione;
- garantisce la pertinenza delle attività associative con le finalità espresse nel presente Statuto;
- fornisce consulenza strategica e suggerisce al Consiglio Direttivo memorandum, note, contenuti.

Art. 11 Organo di Controllo

11.1 L'organo di controllo, collegiale o monocratico, è nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del Dlgs. 117/2017.

La scelta dei componenti l'organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice Civile.

L'organo di controllo:

"vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

"vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

"esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

"attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

11.2 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 12 Organo di Revisione Legale dei Conti

12.1 E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/ 2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 13 Patrimonio ed esercizio finanziario

13.1 Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione, sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;

- fondo di riserva.

13.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative annuali e altri tipi di contributi

delle/dei socie/soci;

- proventi derivanti dal proprio patrimonio;

- eredità, donazioni e legati;

- contributi di privati;

- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni

pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e

documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini

statutari;

- contributi dell'Unione Europea e di organismi

internazionali;

- entrate derivanti da convenzioni;

- proventi delle cessioni di beni e servizi alle/ai

socie/soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di

attività economiche di natura commerciale, artigianale o

agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e

comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi

istituzionali;

- raccolte fondi;

- entrate derivanti da attività diverse secondarie e

strumentali (rif. Art 6 del Decreto Legislativo n.

117/2017).

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività

statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 14 Bilancio

12.1 L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

12.2 Il bilancio si compone di un rendiconto economico-finanziario. Dovrà essere predisposto dal Consiglio Direttivo secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del Dlgs. 117/2017 e s.m.i. ed essere presentato dallo stesso in Assemblea per la sua approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, a norma dell'art. 7 del Dlgs. 117/2017 s.m.i.,

l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

12.3 Il rendiconto economico-finanziario deve essere

depositato presso la sede dell'Associazione per i 15
(quindici) giorni precedenti l'Assemblea affinché possa
essere consultato da ogni socia/socio.

12.4 È vietata la distribuzione anche indiretta di proventi
delle attività tra le/i socie/soci, nonché di avanzi di
gestione, fondi o riserve durante la vita dell'Associazione.

12.5 L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito
e impiegato a favore delle attività istituzionali previste
dal presente Statuto.

Art. 15 Libri Sociali

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro delle/dei associate/associati, tenuto a cura del
Consiglio Direttivo;
- registro delle/dei volontarie/volontari, che svolgono la
loro attività in modo non occasionale tenuto a cura del
Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea,
in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per
atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio
Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo
di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli
eventuali altri organi associativi, tenuti a cura

dell'organo cui si riferiscono.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 7 giorni dalla data della richiesta formulata al Comitato di Presidenza.

Art.16 Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

16.1 Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea Straordinaria, convocata con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) delle/dei socie/soci. L'Assemblea nominerà anche i liquidatori, scelti anche fra le/i non socie/soci, che curino la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

16.2 Il patrimonio residuo dopo la liquidazione sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore, da quando sarà operativo, ad altri enti e associazioni del terzo settore che perseguano finalità analoghe, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

16.3 In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti alle/ai socie/soci, alle/agli amministratrici/amministratori e alle/ai dipendenti della stessa.

Art. 17 Disposizioni Finali

15.1 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART. 18 Norma transitoria

18.1 Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

18.2 L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.